

Le misure alternative alla detenzione

L'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n.354) ha introdotto delle modalità di esecuzione delle condanne alternative rispetto alla tradizionale restrizione negli istituti penitenziari, attribuendo ad un organo giurisdizionale (il Tribunale di Sorveglianza) la facoltà di modificare le modalità di esecuzione della pena, quando si siano evidenziati progressi nel processo di risocializzazione.

La riforma, al fine di rendere operative le novità introdotte, ha previsto l'ingresso in carcere di educatori, psicologi, assistenti sociali e del volontariato, al fine di predisporre i programmi trattamentali, previsti dalla normativa come presupposto per l'applicazione delle misure alternative.

Le modifiche introdotte successivamente alla legge, con le riforme c.d. "Gozzini" e "Simeone", hanno ampliato il carattere premiale dei benefici e allargato il ventaglio delle misure. E' stata prevista inoltre la possibilità di accedere alle misure alternative anche a quei condannati che si trovano nello stato di libertà nel momento dell'emissione del provvedimento di esecuzione, senza dover rientrare in carcere per sottoporsi al trattamento individualizzato previsto dall'art.13 della legge. E' stato disposto inoltre un percorso trattamentale differenziato per i soggetti condannati per i reati più gravi, indicati dall'art.4 bis dell'Ordinamento penitenziario.

Nella fase di applicazione delle misure alternative, il condannato viene preso in carico dal Centro di servizio sociale per adulti che opera in stretto contatto con i servizi del territorio. L'assistente sociale realizza con l'affidato un rapporto costruttivo e partecipato, in cui il controllo e sostegno entrano a far parte di un'azione unitaria finalizzata a un graduale reinserimento nel contesto sociale.

Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita la Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna che svolge compiti di indirizzo e coordinamento dell'area penale esterna.

Le misure alternative differiscono in senso proprio, tuttavia, dalle pene alternative che sono quelle pronunciate dal giudice penale direttamente senza riferimento alla detenzione: si tratta delle pene irrogate dal giudice di pace e vi si possono ricondurre anche le c.d. sanzioni sostitutive previste dalla legge del 1981 sulla depenalizzazione.

Le misure alternative alla detenzione

In Italia - Tipologia

- **Le misure alternative**

- Affidamento in prova al Servizio Sociale
- ***Affidamento in prova al Servizio Sociale per tossicodipendenti***
- Affidamento in prova al servizio sociale per condannati militari
- Affidamento in prova al servizio sociale per soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia grave
- Semilibertà
- Detenzione domiciliare

- **Le sanzioni sostitutive**

- Semidetenzione
- Libertà controllata
- Lavoro sostitutivo
- Pena pecuniaria

- **Libertà vigilata**

- Libertà condizionale
- Libertà vigilata

Affidamento in prova in casi particolari

(art. 94 D.P.R. n. 309/90)

CHE COS'È

È una particolare forma di affidamento in prova **rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti** che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

La legge n. 297 del 21 Giugno 1985 ha introdotto l'art. 47 bis dell'Ordinamento Penitenziario (Affidamento in prova in casi particolari), che poi è stato modificato dalla L. n. 663/86 (Gozzini). Tale misura alternativa è stata poi recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/90) come art. 94, che è oggi l'ultimo ed unico riferimento normativo dopo che la Legge n. 165 del 27/5/98 ha abrogato l'art.47 bis.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE

- pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a **quattro anni**;
- il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un **programma di recupero**;
- il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art.115 D.P.R. n. 309/90);
- una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

Il beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso più di due volte.

ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI

L'istanza può essere presentata in ogni momento, corredata dalla documentazione necessaria:

- se il soggetto è in libertà e l'ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o eseguito, al Pubblico Ministero della Procura competente, che sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza;
- se il soggetto è in libertà in sospensione dell'esecuzione della pena, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza (art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98);
- se il soggetto è detenuto, al Direttore dell'istituto che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza ed al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione, che, se non supera il limite di pena previsto, ordina la scarcerazione del condannato.

La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato al domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE

Il Centro di Servizio Sociale svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza per fornire allo stesso sia gli elementi relativi al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi pubblici e privati competenti) sia quelli relativi più complessivamente alla situazione di vita del condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza.

ORDINANZA

L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione.

INIZIO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore del C.S.S.A., il verbale

di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle.

IL VERBALE DELLE PRESCRIZIONI

- viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di concessione della misura;
- detta le PRESCRIZIONI che il soggetto in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative alle modalità di attuazione del programma terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il soggetto prosegua lo stesso programma.

Le altre prescrizioni sono quelle previste per l'affidamento in prova al servizio sociale, e quindi quelle indispensabili relative ai seguenti aspetti:

- rapporti con il Centro di Servizio Sociale
- dimora
- libertà di locomozione
- divieto di frequentare determinati locali
- lavoro
- divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati
- divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni
- obbligo di soggiornare in un Comune determinato
- adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato
- adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Sorveglianza di servizio sociale.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

Il Centro di Servizio Sociale effettua i propri interventi con una particolare attenzione alla collaborazione ed al coordinamento con i servizi e le risorse del territorio responsabili del programma riabilitativo.

Per il resto svolge gli interventi di aiuto e di controllo previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale che si riportano:

- Aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
- Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
- Svolgere azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
- Riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura.
- Fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.).

PROSECUZIONE DELLA MISURA

Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiaire) non supera i quattro anni.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

SOSPENSIONE DELLA MISURA

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

- quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a quattro anni)
- quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

CONCLUSIONE DELLA MISURA


L'affidamento si conclude:

1. con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena.
2. con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
 - comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
 - sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a quattro anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.

Detenuti che fanno ingresso in carcere

Gennaio-Giugno 2004



Ingressi dalla libertà nel primo semestre 2004: 43.229

di cui: 40% di soggetti stranieri


PRESENZE di detenuti in carcere in Italia

Dati riferiti al 30 Giugno 2004

| PRESENTI | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Tipo Istituto | Donne | Uomini | Totale |
| CASE DI RECLUSIONE | | | |
| Condannati | 228 | 7.691 | 7.849 |
| Imputati | 63 | 647 | 709 |
| Totale | 291 | 8.338 | 8.629 |
| CASE CIRCONDARIALI | | | |
| Condannati | 1.311 | 26.033 | 27.414 |
| Imputati | 979 | 18.419 | 19.399 |
| Totale | 2.290 | 44.452 | 46.742 |
| ISTITUTI PER LE MISURE DI SICUREZZA | | | |
| Condannati | 75 | 1.043 | 1.118 |
| Imputati | 4 | 39 | 43 |
| Totale | 79 | 1.082 | 1.161 |
| Totale generale | 2.660 | 53.872 | 56.532 |

Detenuti affetti da HIV

(al 31 Dicembre 2003)



Detenuti affetti da Hiv (*): 1.311 pari al: 2,5% dei detenuti presenti

(*) Nota: Il test per l'Hiv è volontario. Il numero degli affetti da Hiv può pertanto risultare sottostimato.

Pene alternative e Revoche

1°

| Misure alternative alla detenzione | | Totale casi seguiti | Totale | |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Casi revocati | % revoche |
| Affidamento in prova al servizio sociale | Affidati Tossicodip.ti dalla libertà | 4.030 | 245 | 6,08% |
| | Affidati Tossicodip.ti dalla detenzione | 1.209 | 127 | 10,50% |
| | Affidati dalla detenzione | 3.137 | 97 | 3,09% |
| | Affidati dalla libertà | 15.901 | 318 | 2,00% |
| | Affidati militari | 83 | 3 | 3,61% |
| | Subtotale | 24.360 | 790 | 3,24% |
| Semilibertà | Semilibertà dalla detenzione | 2.245 | 245 | 10,91% |
| | Semilibertà dalla libertà | 486 | 64 | 13,17% |
| | Subtotale | 2.731 | 309 | 11,31% |
| Detenzione domiciliare | Detenzione domiciliare dal carcere | 2.471 | 189 | 7,65% |
| | Detenzione domiciliare dalla libertà | 6.076 | 385 | 6,34% |
| | Detenzione domiciliare provvisoria | 2.047 | 194 | 9,48% |
| | Subtotale | 10.594 | 768 | 7,25% |
| Totale Misure alternative | | 37.685 | 1.867 | 4,95% |



Semestre 2004

